



**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA
DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Data ultima approvazione del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A.: 13 settembre 2017.

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1.1 La presente procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito, la “**Procedura**”) è adottata in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-*bis* del codice civile e dell’art. 4, commi 1 e 3, del regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Parti Correlate**”).
- 1.2 La Procedura individua le regole che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Avio S.p.A. (di seguito “**Avio**” o la “**Società**”), direttamente o per il tramite di Società Controllate (come di seguito definite), al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.
- 1.3 La presente procedura è stata approvata in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione di Space2 S.p.A. (“**Space2**”) in data 19 gennaio 2017, con efficacia a far tempo dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Avio in Space2 (la “**Fusione**”), e da ultimo modificata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 settembre 2017.

Art. 2 Definizioni

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratore Delegato	L'Amministratore Delegato di Avio.
Amministratori Indipendenti	Gli Amministratori di Avio riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina.
Amministratori Non Correlati	Gli Amministratori di Avio diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate.
Avio ovvero la Società	Avio S.p.A..
CFO	Il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo di Avio.
Codice di Autodisciplina	Il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> costituito ad opera delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e di investitori professionali (Assogestioni), nonché di Borsa Italiana S.p.A.;
Comitato Parti Correlate o Comitato	Il comitato di cui al successivo art. 5.
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione di Avio.
Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard	Condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui Avio e/o le Società Controllate siano obbligate per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
Dirigente Preposto	Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili della Società ai sensi dell'art. 154- <i>bis</i> del Testo Unico della Finanza.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale della Società nonché gli altri soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, come individuati dall'Amministratore Delegato.
Elenco delle Operazioni con Parti Correlate	L'elenco di cui al successivo Art. 4.

Gruppo Avio	Avio e le Società Controllate.
Interessi Significativi	Rispetto ad una società, si intende la detenzione - diretta o indiretta - di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale ovvero la condivisione, tra la società e la società controllata o collegata con cui l'operazione è svolta, di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente ed in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale società controllata o collegata.
Operazione/i con Parte/i Correlata/e ovvero Operazione/i	Qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Avio (ovvero le Società Controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. A titolo esemplificativo, si considerano comunque incluse: <ul style="list-style-type: none">- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
Operazioni di Importo Esiguo	Le Operazioni il cui controvalore sia inferiore a: <ul style="list-style-type: none">- 100.000 euro, qualora la Parte Correlata sia una persona fisica;- 500.000 di euro qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica. Ai fini del calcolo dei predetti importi si tiene conto del cumulo, su base annua, di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.
Operazioni Esenti	Le Operazioni con Parti Correlate in relazione alle quali la presente Procedura non trova applicazione ai sensi del successivo Art. 13.
Operazioni di Maggiore Rilevanza	Le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza previsti dall'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%. Nel caso in cui Avio sia controllata da una società quotata, la predetta soglia del 5% è ridotta al 2,5% per le operazioni poste in essere con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati ad Avio.
Operazioni di Minore Rilevanza	Le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
Operazioni Ordinarie	Le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle Società controllate. Nel valutare se un'operazione rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa possono essere presi in considerazione i seguenti elementi:

- oggetto dell'Operazione;
- ricorrenza del tipo di Operazione nell'ambito dell'attività della società che la compie;
- dimensione dell'Operazione;
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
- natura della controparte;
- momento di approvazione e di perfezionamento dell'Operazione.

Parti Correlate	I soggetti individuati nell'Allegato 1 al Regolamento Parti Correlate. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, si considera Parte Correlata anche In Orbit S.p.A..
Presidi Equivalenti	I presidi equivalenti di cui al successivo Art. 14.
Procedura	La presente procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate.
Registro Parti Correlate	Il registro di cui al successivo Art. 3.
Regolamento Emittenti	Il regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
Regolamento Parti Correlate	Il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni.
Regolamento (UE) n. 596/2014	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (<i>Market Abuse Regulation</i>).
Responsabile Legale	Il responsabile della funzione legale di Avio.
Responsabile Risorse Umane	Il responsabile della funzione Risorse Umane di Avio.
Soci Non Correlati	I soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.
Società Controllate	Le società controllate da Avio ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile restando inteso che, ai fini della presente definizione, rilevano solo le società soggette a controllo solitario di Avio
Soggetto Competente	L'Amministratore Delegato ovvero la direzione, la funzione o il soggetto competente abilitato ad approvare un'operazione in base alla ripartizione delle deleghe e alla struttura organizzativa del Gruppo Avio.

Soggetto Preposto	Il soggetto preposto all'individuazione delle Parti Correlate, della loro iscrizione nel Registro Parti Correlate e della tenuta del Registro.
Testo Unico della Finanza	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 Registro Parti Correlate

- 3.1 La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate (il “**Registro Parti Correlate**”). Il Registro Parti Correlate è suddiviso in due sezioni: *(i)* una sezione dedicata alle Parti Correlate dirette e *(ii)* una sezione dedicata alle Parti Correlate indirette.
- 3.2 Il Soggetto Preposto all’individuazione delle Parti Correlate, della loro iscrizione nel Registro Parti Correlate e della tenuta del Registro è il Responsabile Legale della Società, che si può avvalere a tal fine del supporto delle funzioni aziendali competenti.
- 3.3 L’aggiornamento del Registro Parti Correlate è effettuato dal Soggetto Preposto ogni qualvolta sia necessario e comunque con frequenza almeno semestrale. L’aggiornamento del Registro è comunque sempre effettuato, con tempestività, in occasione della sostituzione o del rinnovo degli organi sociali.
- 3.4 Ai fini della corretta tenuta e dell’aggiornamento del Registro, i soggetti qualificabili come Parti Correlate dirette di Avio sono tenuti a fornire informazioni sulle proprie parti correlate, compilando l’apposita dichiarazione trasmessa loro dal Soggetto Preposto nonché a comunicare tempestivamente a quest’ultimo le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata diretta o indiretta.
- 3.5 Il Registro Parti Correlate è messo a disposizione di tutte le strutture aziendali di Avio e delle Società Controllate in supporto informatico.
- 3.6 Prima di effettuare qualsiasi operazione, la funzione responsabile dell’operazione stessa consulta il Registro e verifica se la controparte dell’operazione sia un Parte Correlata.

Ove si tratti di Operazione con Parte Correlata applica la presente Procedura informando il Soggetto Preposto in tempo utile per il corretto adempimento di quanto dalla stessa previsto.

Art. 4 Elenco delle Operazioni con Parti Correlate

- 4.1 La Società istituisce altresì un apposito elenco in cui sono annotate, secondo le modalità indicate da apposite istruzioni operative, le Operazioni con Parti Correlate compiute dalla Società, anche per il tramite di Società Controllate, comprese le Operazioni Esenti, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato e di approvazione da parte dell'organo competente e degli eventuali motivi che hanno consentito la disapplicazione della Procedura ai sensi del successivo Art. 11 (l' "**Elenco delle Operazioni con Parti Correlate**").
- 4.2 L'Elenco delle Operazioni con Parti Correlate è tenuto e aggiornato a cura del Soggetto Proposto, su supporto informatico. A tal fine il Soggetto Preposto può avvalersi del supporto delle strutture aziendali competenti.
- 4.3 L'Elenco delle Operazioni con Parti Correlate, anche al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, è messo a disposizione dei seguenti organi e funzioni aziendali: (i) Consiglio di Amministrazione; (ii) Amministratore Delegato; (iii) Direttore Generale (ove nominato e diverso dall'Amministratore Delegato); (iv) CFO; (v) Dirigente Preposto; (vi) Responsabili delle funzioni di controllo (*Internal Audit; risk management; compliance*); (vii) Responsabile Legale (ove diverso dal Soggetto Preposto); (viii) l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Art. 5 Comitato Parti Correlate

- 5.1 Le funzioni di Comitato Parti Correlate previste dalla presente Procedura sono attribuite (i) al Comitato per le Nomine e la Remunerazione, per le Operazioni che riguardano la materia della remunerazione e (ii) al Comitato Controllo e Rischi, per tutte le altre Operazioni. La composizione e il funzionamento del Comitato Parti Correlate sono disciplinati dai rispettivi regolamenti organizzativi.
- 5.2 Fermo quanto precede, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza il Comitato è composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. Nel caso in cui all'interno del Comitato per le Nomine e la Remunerazione o del Comitato Controllo e Rischi siano presenti anche Amministratori non Indipendenti, trovano applicazione i Presidi Equivalenti di cui al successivo Art. 14.
- 5.3 Il Comitato Parti Correlate svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura, con modalità idonee ad assicurare adeguata tracciabilità delle attività rilevanti.
- 5.4 Con riferimento alle attività istruttorie di competenza del Comitato ai sensi della Procedura, in particolare in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato agisce per mezzo del proprio Presidente e/o di altro componente designato dal Comitato stesso, ferma restando la possibilità per questi ultimi di coinvolgere gli altri membri del Comitato ovvero di far seguito alla richiesta di coinvolgimento da parte di questi ultimi.
- 5.5 Nell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può avvalersi, a spese di Avio, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Tali esperti vengono scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui il Comitato abbia valutato l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Art. 6 Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 6.1 Salvo che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare di cui al successivo art. 7, l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza è riservata al Consiglio di Amministrazione.
- 6.2 Il Comitato deve essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'Operazione attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo concernente, in particolare, (i) la natura della correlazione, (ii) i principali termini e condizioni dell'Operazione, (iii) la tempistica prevista per la sua realizzazione, (iv) il procedimento valutativo seguito, (v) le motivazioni sottostanti l'Operazione stessa e (vi) i rischi nei quali la Società e le sue controllate potrebbero eventualmente incorrere. Il Comitato ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni al Consiglio di Amministrazione, agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.
- 6.3 Ai fini di quanto precede, l'Amministratore Delegato di Avio, supportato dal Soggetto Preposto, provvede a fornire tempestivamente al Comitato informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, avendo cura di garantire aggiornamenti ogniqualvolta ve ne sia la necessità e/o l'opportunità.
- 6.4 Qualora all'interno del Comitato non siano presenti almeno tre Amministratori Indipendenti non Correlati trovano applicazione i Presidi Equivalenti di cui al successivo Art. 14. A tal fine, i componenti del Comitato provvedono a dare tempestiva comunicazione al Soggetto Preposto circa l'esistenza di loro eventuali situazioni di correlazione concernenti una specifica Operazione.
- 6.5 Il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.6 Ai fini di quanto precede, terminata la fase dell'istruttoria e ricevuti i dati e le informazioni definitivi in merito all'Operazione, il Comitato esprime – in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione di prendere visione del parere al fine di assumere le proprie decisioni – un motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.7 Il parere del Comitato è considerato:
- a) favorevole, qualora non contenga rilievi ed esprima l'integrale condivisione dell'Operazione da parte del Comitato;
 - b) favorevole, ma condizionato, nel caso in cui la condivisione dell'Operazione risulti subordinata all'accoglimento di determinati rilievi espressamente formulati all'interno del parere del Comitato;
 - c) negativo, nell'ipotesi in cui contenga, anche solo su di un singolo aspetto, rilievi sull'Operazione. È fatta salva la possibilità per il Comitato di esprimere un parere favorevole al compimento dell'Operazione nonostante la presenza di rilievi; in tale caso, però, è

necessario che tale diversa indicazione in senso favorevole sia scritta espressamente. In quest'ultimo caso il parere deve esporre le ragioni per le quali si ritiene che i predetti rilievi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 6.8 Qualora il Comitato abbia espresso parere negativo ai sensi del precedente paragrafo 6.7, lett. c) il Consiglio di Amministrazione non può procedere all'esecuzione dell'Operazione, salvo che, ove previsto dallo statuto della Società, decida di sottoporre l'Operazione di Maggiore Rilevanza all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria, la quale, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto e delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci Non Correlati votanti. In ogni caso il compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è impedito solo qualora i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 6.9 Qualora il Comitato abbia espresso parere condizionato ai sensi del precedente paragrafo 6.7, lett. b), il Consiglio di Amministrazione della Società può: (i) procedere all'approvazione dell'Operazione, senza la necessità del rilascio di un nuovo parere da parte del Comitato, solo a condizione che i rilievi espressi dal Comitato siano recepiti in sede di conclusione o esecuzione dell'Operazione; (ii) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza senza tener conto dei rilievi del Comitato, a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'assemblea ai sensi del precedente paragrafo 6.7, o (iii) non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e, pertanto, non dare esecuzione alla stessa.
- 6.10 I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Art. 7 Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare

- 7.1 Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano attribuite alla competenza dell'assemblea dalla legge o dallo statuto della Società trovano applicazione, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le disposizioni di cui al precedente Art. 6.
- 7.2 Nel caso in cui il Comitato abbia espresso un parere negativo in merito all'Operazione, il Consiglio di Amministrazione può approvare comunque la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea; in tal caso l'assemblea – ove previsto dallo statuto della Società e fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi – delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci Non Correlati votanti. In ogni caso il compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è impedito solo qualora i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Art. 8 Operazioni di Minore Rilevanza

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione ovvero il Soggetto Competente approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.2 Qualora uno o più dei componenti del Comitato risulti correlato in relazione a una specifica Operazione di Minore Rilevanza, si applicano i presidi equivalenti di cui al successivo Art. 14. A tal fine, i componenti del Comitato provvedono a dare tempestiva comunicazione al Soggetto Preposto circa l'esistenza di loro eventuali situazioni di correlazione concernenti una specifica Operazione.
- 8.3 L'Amministratore Delegato della Società, quando si tratti di Operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Soggetto Competente forniscono al Comitato con congruo anticipo, per il tramite del Soggetto Preposto, informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna Operazione di Minore Rilevanza, avendo cura di garantire aggiornamenti ogniqualvolta ve ne sia la necessità e/o l'opportunità. I flussi informativi devono riguardare, in particolare, (i) la natura della correlazione, (ii) i principali termini e condizioni dell'Operazione, (iii) la tempistica prevista per la sua realizzazione, (iv) il procedimento valutativo seguito, (v) le motivazioni sottostanti l'Operazione stessa e (vi) i rischi nei quali la Società e le sue controllate potrebbero eventualmente incorrere.
- 8.4 Il Comitato esprime il proprio parere in tempo utile per consentire l'approvazione dell'Operazione nei tempi previsti.
- 8.5 In caso di parere non favorevole del Comitato, l'approvazione dell'Operazione è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione.
- 8.6 I verbali delle deliberazioni di approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza, ove queste siano di competenza del Consiglio di Amministrazione, devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui la decisione sia di competenza dell'Amministratore Delegato o di un altro Soggetto Competente è comunque conservata traccia, per iscritto, delle motivazioni dell'Operazione con particolare riguardo all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.7 Fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la propria sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet di Avio.

Art. 9 Operazioni di Minore Rilevanza di competenza assembleare

9.1 Alle Operazioni di Minore Rilevanza che siano attribuite alla competenza dell'assemblea di Avio dalla legge o dallo statuto sociale trovano applicazione, nella fase istruttoria e in quella di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le disposizioni di cui al precedente Art. 8.

Art. 10 Regime semplificato

10.1 Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento Parti Correlate, nel periodo compreso tra la data di efficacia della Fusione e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo all'esercizio in cui si verifica l'efficacia della Fusione, la Società potrà applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura prevista per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui ai precedenti articoli 8 e 9, fermo restando l'obbligo di pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento Parti Correlate.

Art. 11 Operazioni con Parti Correlate per il tramite di Società Controllate

- 11.1 Alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate si applicano, a seconda dei casi, le previsioni dettate dalla presente Procedura per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza oppure per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 11.2 A tal fine, si considerano "per il tramite" le Operazioni compiute da Società Controllate sottoposte all'esame o all'approvazione di Avio. Al riguardo, si precisa che: (a) l'esame o l'approvazione dell'Operazione non devono necessariamente essere condotti in virtù di regolamenti interni né devono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, essendo sufficiente che un organo o un esponente aziendale di Avio esamini preventivamente o approvi tale operazione in forza delle deleghe/attribuzioni conferitegli; (b) per "esame" si intende non la mera ricezione di informazioni all'Operazione compiuta dalla Società Controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari), bensì una valutazione dell'Operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'Operazione da parte della Società Controllata.

Art. 12 Delibere-Quadro

- 12.1 Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 12 del Regolamento Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere-quadro (le “**Delibere-Quadro**”) che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate, di una serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate individuate di volta in volta dal medesimo Consiglio di Amministrazione.
- 12.2 Le Delibere-Quadro non possono avere un'efficacia temporale superiore a un anno e devono indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 12.3 Ai fini dell'approvazione delle Delibere-Quadro trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 8 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni omogenee oggetto della specifica Delibera-Quadro, cumulativamente considerate.
- 12.4 Qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella Delibera-Quadro superi taluna delle soglie indicate per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica, in occasione dell'approvazione della relativa Delibera-Quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Parti Correlate.

Art. 13 Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della Procedura

13.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, né alle eventuali deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea di Avio ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale della Società;
- c) alle Operazioni di Importo Esiguo.

13.2 Fermi restando gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate, la presente Procedura non si applica altresì:

- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea della Società ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico della Finanza e le relative operazioni esecutive;
- b) alle deliberazioni, diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 12.1, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento Parti Correlate, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica per la remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea di Avio una relazione che illustri la politica per la remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- c) alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In caso di applicazione di tale ipotesi di esclusione, e fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società è comunque tenuta a:
 - (i) comunicare alla Consob, entro il termine di sette giorni di cui all'art. 5, comma 3, del Regolamento Parti Correlate, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
 - (ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento Parti Correlate, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera c);

- d) Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché Operazioni con società collegate alla Società stessa, qualora nelle Società Controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate alla Società.
- 13.3 In caso di urgenza, e ove ciò sia previsto dallo Statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate che non siano attribuite alla competenza dell'assemblea di Avio dalla legge o dallo Statuto medesimo possono essere concluse dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato e/o del Soggetto Competente, con il supporto del Soggetto Preposto, in deroga a quanto disposto dai precedenti artt. 6 e 8 – e fermi gli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate – a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate.
- 13.4 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate ai sensi del precedente art. 10. Per quanto concerne specificamente l'esenzione per le Operazioni Ordinarie di cui al precedente art. 12.1 lett. c), al fine della valutazione del carattere ordinario dell'Operazione rileva l'attività svolta dalla Società Controllata, eccetto laddove tale società controllata sia una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale Operazione, nel qual caso la verifica dell'ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal Gruppo Avio.
- 13.5 In deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche in relazione alle Operazioni Esenti trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 4 e di cui al successivo paragrafo 15.2.

Art. 14 Presidi Equivalenti

- 14.1 Nel caso in cui, con riferimento a una determinata Operazione di Minore Rilevanza, uno o più membri del Comitato risultino Parti Correlate, la Società adotta, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:
- (i) nel caso in cui il Comitato sia composto da più di tre Amministratori e, all'interno del Comitato, residuino almeno tre Amministratori Non Correlati (in maggioranza Indipendenti), il parere di cui ai precedenti artt. 6 e 8 è rilasciato dal Comitato a maggioranza;
 - (ii) nel caso in cui, all'interno del Comitato, residuino almeno due Amministratori Indipendenti Non Correlati, il Comitato rilascia all'unanimità il parere di cui ai precedenti artt. 6 e 8;
 - (iii) nel caso in cui, all'interno del Comitato, residui un solo Amministratore Indipendente Non Correlato, il parere di cui ai precedenti artt. 6 e 8 è rilasciato all'unanimità da parte del restante membro non correlato del Comitato e dell'Amministratore Indipendente Non Correlato più anziano di età presente in Consiglio;
 - (iv) nel caso in cui, all'interno del Comitato Parti Correlate, non residui alcun Amministratore Indipendente Non Correlato, il parere di cui ai precedenti artt. 6 e 8 è rilasciato all'unanimità dai due Amministratori Indipendenti Non Correlati più anziani di età presenti in Consiglio;
 - (v) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 6 e 8 è rilasciato dal collegio sindacale, a condizione che i sindaci, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
 - (vi) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 6 e 8 è rilasciato da un esperto indipendente, individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 14.2 Nel caso in cui, con riferimento a una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, uno o più membri del Comitato risultino Parti Correlate, la Società adotta, nell'ordine, i presidi equivalenti di cui al precedente paragrafo 14.1, fermo restando che, in ogni caso, il Comitato deve essere composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. A tal fine, nel caso in cui all'interno Comitato Parti Correlate siano presenti Amministratori non Indipendenti, questi ultimi vengono sostituiti da altri Amministratori Indipendenti presenti in Consiglio in ordine di anzianità. Nel caso in cui tale sostituzione non sia possibile, i componenti del Comitato che non siano Indipendenti non partecipano alle relative riunioni né alla fase istruttoria e delle trattative e trovano applicazione i presidi equivalenti di cui al precedente paragrafo 14.1.
- 14.3 Nei confronti dei Presidi Equivalenti trovano applicazione le disposizioni previste dalla presente Procedura con riferimento al Comitato Parti Correlate, in quanto applicabili.
-

Art. 15 Informativa

- 15.1 La Società adempie agli obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dagli artt. 5 e 6 del Regolamento Parti Correlate.
- 15.2 L'Amministratore Delegato, con il supporto del Soggetto Preposto e delle strutture aziendali competenti, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sulle Operazioni con Parti Correlate compiute dalla Società, anche per il tramite di Società Controllate, nel periodo di riferimento e sullo stato di esecuzione delle Delibere-Quadro. Per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni Esenti che, per le loro dimensioni o caratteristiche, non abbiano rilievo significativo per la Società, l'informativa può essere fornita su base aggregata, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di chiedere informazioni ulteriori.

Art. 16 Disposizioni finali e transitorie

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente, comunque con cadenza almeno triennale, se procedere a una revisione della presente Procedura, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalla Procedura medesima nella prassi applicativa.
- 16.2 Il Comitato Parti Correlate esprime il proprio parere preventivo sulle proposte di revisione della Procedura ovvero sulla decisione del Consiglio di Amministrazione di non procedere ad alcun aggiornamento.
- 16.3 Il collegio sindacale della Società è l'organo competente a vigilare sulla conformità delle presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento Parti Correlate e sull'osservanza delle disposizioni in essa contenute. Ai sensi dell'art. 153 del Testo Unico della Finanza, il collegio sindacale riferisce all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta.
- 16.4 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.